




Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

## LEGISLAZIONE STRANIERA



# LS

RASSEGNA DELL'ATTIVITÀ LEGISLATIVA  
E ISTITUZIONALE DI PAESI STRANIERI

n. 2

Marzo – Aprile 2011





Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

LEGISLAZIONE STRANIERA

**LS**

Rassegna dell'attività legislativa  
e istituzionale di paesi stranieri

Anno XXII n. 2

MARZO - APRILE 2011

Servizio responsabile:

*SERVIZIO BIBLIOTECA - Ufficio Legislazione Straniera*

*tel. 06 6760. 2278 – 06 6760. 3242*

*mail: [LS\\_segreteria@camera.it](mailto:LS_segreteria@camera.it)*

sito: <http://biblioteca.camera.it>

---

**I dossier dei servizi e degli uffici della Camera dei deputati sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.**

**ISSN 1591-4143**

*"LS - Legislazione Straniera" è la rassegna bimestrale dell'attività legislativa e istituzionale straniera, predisposta a partire dal 1990 dal Servizio Biblioteca della Camera dei Deputati, Ufficio Legislazione Straniera, responsabile delle attività di ricerca e documentazione nell'ambito del diritto comparato. La rivista contiene le schede riassuntive dei principali provvedimenti legislativi approvati o in corso di discussione in alcuni paesi stranieri e di altri documenti di rilievo istituzionale.*

# Sommario

AVVERTENZA.....	9
<b>Politiche istituzionali.....</b>	<b>11</b>
Francia .....	13
ARMI CHIMICHE / ARMI NUCLEARI/ARMAMENTI - CONTROLLO.....	13
<i>Loi n. 2011-266 du 14 mars 2011 relative à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs .....</i>	<i>13</i>
Francia .....	15
DIFENSORE CIVICO.....	15
<i>Loi n. 2011-333 du 29 mars 2011 organique relative au Défenseur des droits (J.O. del 30 marzo 2011) .....</i>	<i>15</i>
<i>Loi n. 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits (J.O. del 30 marzo 2011).....</i>	<i>15</i>
Francia .....	17
ELEZIONI / PARLAMENTO .....	17
<i>Loi organique n. 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l'élection des députés et sénateurs.....</i>	<i>17</i>
Francia .....	19
ELEZIONI / PARLAMENTO .....	19
<i>Loi n. 2011-411 du 14 avril 2011 ratifiant l'ordonnance n.2009 -936 du 29 juillet 2009 relative à l'élection des députés par les Français établis hors de France .....</i>	<i>19</i>
Francia .....	21
ELEZIONI / PARLAMENTO .....	21
<i>Loi n. 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique.....</i>	<i>21</i>
Francia .....	23
PROCESSO PENALE.....	23
<i>Loi n. 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue (J.O. del 15 aprile 2011).....</i>	<i>23</i>
Francia .....	24
PROFESSIONI LIBERALI.....	24
<i>Loi n. 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées (J.O. del 29 marzo 2011).....</i>	<i>24</i>

Francia .....	26
PUBBLICA SICUREZZA .....	26
<i>Loi n. 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (J.O. del 15 marzo 2011)</i> .....	26
Germania.....	29
SUCCESSIONI.....	29
<i>Zweite Gesetzes zur erbrechtlichen Gleichstellung nichtehelicher Kinder, zur Änderung der Zivilprozessordnung und der Abgabenordnung, vom 12. April 2011 (BGBl. I, S. 615) - Seconda legge sulla parità di trattamento tra figli naturali e figli legittimi in materia di successione ereditaria e di modifica del Codice di procedura civile e del Codice fiscale</i> .....	29
Regno Unito.....	31
BILANCIO STATALE.....	31
<i>Budget Responsibility and National Audit Act 2011</i> .....	31
Spagna.....	33
INFRASTRUTTURE - SICUREZZA.....	33
<i>Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas (BOE núm. 102)</i> .....	33
<b>Politiche economiche</b> .....	<b>35</b>
Germania.....	37
IMPOSTE E TASSE / ENERGIA.....	37
<i>Gesetz zur Änderung des Energiesteuer- und des Stromsteuergesetzes, vom 1. März 2011 (BGBl. I S. 282) - Legge di modifica della normativa sulla tassa dell'energia e della corrente elettrica</i> .....	37
Germania.....	39
MERCATO FINANZIARIO .....	39
<i>Gesetz zur Stärkung des Anlegerschutzes und Verbesserung der Funktionsfähigkeit des Kapitalmarkts (Anlegerschutz- und Funktionsverbesserungsgesetz), vom 5. April 2011 (BGBl. I S. 538) - Legge per il rafforzamento della tutela degli investitori e il miglioramento della capacità funzionale del mercato finanziario</i> .....	39
Germania.....	41
POSTE E TELECOMUNICAZIONI .....	41
<i>Gesetz zur Neuregelung des Post- und Telekommunikationssicherstellungsrechts und zur Änderung telekommunikationsrechtlicher Vorschriften, vom 24. März 2011 (BGBl. I, S. 506) - Legge per la salvaguardia dei servizi postali e dei servizi di telecomunicazione in casi particolari</i> .....	41
Spagna.....	43
SVILUPPO SOSTENIBILE .....	43
<i>Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (BOE núm. 55)</i> .....	43

<i>Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE núm. 61).....</i>	43
<b>Politiche sociali.....</b>	<b>45</b>
Germania.....	47
ASSISTENZA SOCIALE.....	47
<i>Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch, vom 24. März 2011 (BGBl. I S. 453)</i>	
<i>- Legge per l'accertamento del fabbisogno standard e la modifica del secondo e dodicesimo libro del Codice sociale.....</i>	47
Germania.....	49
LAVORO INTERINALE .....	49
<i>Erstes Gesetz zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes - Verhinderung von Missbrauch der Arbeitnehmerüberlassung, vom 28. april 2011 (BGBl., I, S. 642) - Prima legge di modifica delle legge che regola il lavoro temporaneo .....</i>	49
Regno Unito.....	51
PREVIDENZA SOCIALE.....	51
<i>National Insurance Contributions Act 2011 .....</i>	51
Spagna.....	52
ECONOMIA SOCIALE.....	52
<i>Ley 5/2011, de 29 de marzo, de economía social (BOE núm. 76) .....</i>	52
Spagna.....	54
LAVORO NERO / EDILIZIA .....	54
<i>Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la regularización y control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de viviendas (BOE núm. 108).....</i>	54
Indice delle voci.....	57



## **AVVERTENZA**

In questo numero del Bollettino LS sono esaminati documenti di interesse legislativo e istituzionale relativi al bimestre marzo-aprile 2011.

Le diverse schede di sintesi sono suddivise secondo tre grandi aree tematiche (istituzionale, economica e sociale), all'interno delle quali si forniscono informazioni relative ai paesi stranieri considerati.



## **Politiche istituzionali**





Francia

Legge

## ARMI CHIMICHE / ARMI NUCLEARI/ ARMAMENTI - CONTROLLO

### *Loi n. 2011-266 du 14 mars 2011 relative à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs*

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023707202&fastPos=1&fastReqId=1465427838&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte>

Il provvedimento, che è suddiviso in sei Titoli e si compone di venti articoli, introduce alcune modifiche alla disciplina riguardante la lotta contro la proliferazione delle armi chimiche, biologiche e nucleari e i loro vettori. Il **Titolo I** reca “Disposizioni relative alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa” ed è composto da tre Capitoli.

Il **capitolo I** (artt. 1-3) è dedicato nello specifico alle **armi nucleari**. In particolare, con l’art. 1 della legge sono introdotti nel [Codice della difesa](#) (CD) undici nuovi articoli (dall’art. L1333-13-1 all’art. L133-13-11) con cui sono definite **nuove sanzioni penali** per diffusione illecita di beni che contengono materie nucleari.

È ad esempio prevista la pena di cinque anni di detenzione e di un’ammenda di 75.000 euro per il reato di esportazione, senza autorizzazione, di “beni connessi alle materie nucleari”, definiti in una lista predisposta dal ministero della difesa e da quello dell’industria e per il reato consistente nel fatto di procurarsi con mezzi fraudolenti l’autorizzazione all’esportazione di tali beni (nuovo [art. L 1333-13-1](#) del CD). Inoltre è stabilito che, nel caso in cui alcuni reati commessi riguardanti l’utilizzo di materie nucleari non hanno prodotto gli effetti auspicati, la sanzione prevista è di tre anni di detenzione e di 45.000 euro di ammenda (nuovo [art. L1333-13-2](#) CD). I reati cui fa riferimento tale articolo, oltre a quelli definiti all’art. L1333-13-1 CD, sono i seguenti: il fatto di appropriarsi indebitamente delle materie nucleari fusibili, fissionabili e fertili ([art. L1333-1](#) CD); il fatto di abbandonare o disperdere nell’ambiente tali materie; il fatto di alterare o deteriorare tali materie; il fatto di distruggere elementi nei quali sono presenti tali materie ([art. L1333-9](#) CD); il fatto di detenere, utilizzare o trasportare all’estero le materie nucleari enunciate negli artt. 1 e 2 della “Convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari”, recepita con il decreto n. 92-110 ([art. L1333-11](#) CD).

Il **capitolo II** (artt.4-10) riguarda nello specifico le **armi biologiche** o a base di tossine. In particolare l’art. 6 stabilisce che siano puniti con 20 anni di reclusione e con tre milioni di euro di ammenda il reato di fabbricazione e di diffusione di armi biologiche, definito dall’art. L2341-1 CD e il reato di finanziamento delle operazioni che conducono alla produzione di tali armi, definito all’ art. L2341-2 CD. Tali pene sono aggravate con la

*segue*



previsione di trent'anni di reclusione e di 5 milioni di euro di ammenda, se i reati sono commessi da una banda organizzata (nuovo [art. L2341-4 CD](#)).

Il **capitolo III** (artt. 11-12) è dedicato alla lotta contro la proliferazione delle **armi chimiche**. In particolare l'art. 12 reca una modifica dell'art. L2342-60 CD, nel quale era già previsto che la produzione e diffusione delle armi chimiche fosse punito con venti anni di reclusione e 3.000.000 di euro di ammenda. La modifica dell'articolo consiste nella previsione di queste stesse pene per il reato di finanziamento delle attività che consentono la produzione e diffusione di tali armi (nuovo [art. L2342-60 CD](#)).

Il **Titolo II** (art. 13) reca "Disposizioni relative alla lotta contro la proliferazione dei **vettori di armi di distruzione di massa**", introducendo nel Codice della difesa i nuovi artt. da L2339-14 a L2339-18. In particolare è stabilito che la produzione di determinate armi quali missili, razzi o altri mezzi senza pilota capaci di utilizzare armi nucleari, chimiche o biologiche è sanzionata con la pena di quindici anni di reclusione e un milione e mezzo di euro di ammenda (nuovo [art. L2339-14 CD](#)).

Il **Titolo III** (artt.14-15) riguarda le "Disposizioni relative ai **beni a doppio utilizzo [civile e militare]**". In particolare, con l'articolo 14 è disposta una modifica al Codice delle dogane, con la previsione di una pena massima di detenzione fino a cinque anni e di un'ammenda del valore fino a tre volte superiore quello dell'oggetto della frode, nel caso in cui i reati di contrabbando, importazione o esportazione illecita riguardano beni a doppio utilizzo, la cui circolazione è sottoposta ad alcune limitazioni poste dalla regolamentazione europea (nuovo [art. 414 del Codice delle dogane](#)).

Il **Titolo IV** (artt. 16-17) contiene "Disposizioni relative alla **procedura applicabile alle infrazioni relative alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori**". L'articolo 16 introduce in particolare il nuovo Titolo XXXII riguardante tale materia nel Libro IV del [Codice di Procedura penale \(da art.706-167 a art. 706-175\)](#). In particolare con tali articoli è prevista una centralizzazione dell'azione giudiziaria, dell'istruttoria e del giudizio riguardante i reati relativi alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e loro vettori presso il Procuratore della Repubblica, il giudice istruttore, il tribunale penale e la corte d'assise di Parigi, ai quali è riconosciuta una competenza concorrente a quella che risulta dall'applicazione degli artt. 43, 52, 382 e 702 del medesimo Codice.

Il **Titolo V** (art. 18) riguarda "Le infrazioni relative alla proliferazione delle **armi di distruzione di massa** e dei loro vettori, come **atto di terrorismo**". In particolare è disposta una modifica del Codice penale, stabilendo che i reati riguardanti la produzione di armi, di prodotti esplosivi o di materie nucleari, di vettori di armi di distruzione di massa, di armi biologiche, l'utilizzo e il commercio di armi chimiche siano ricompresi tra gli "atti di terrorismo" quando sono commessi "in relazione ad un'impresa individuale o collettiva avente per scopo di turbare gravemente l'ordine pubblico con l'intimidazione o il terrore" ([art. 421-1 del Codice penale, comma 4](#)).

Il **Titolo VI** (artt. 19-20) reca **disposizioni diverse**.



Francia

Leggi

## DIFENSORE CIVICO

***Loi n. 2011-333 du 29 mars 2011 organique relative au Défenseur des droits (J.O. del 30 marzo 2011)***

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023781167&fastPos=1&fastReqId=976815839&categorieLien=id&oldAction=rechTexte>

***Loi n. 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits (J.O. del 30 marzo 2011)***

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023781252&fastPos=1&fastReqId=386640763&categorieLien=id&oldAction=rechTexte>

La legge organica del 29 marzo 2011 ha l'obiettivo di definire la disciplina giuridica, le attribuzioni e le modalità d'intervento, poteri e mezzi a disposizione, del *Défenseur des droits*. La nuova autorità costituzionale indipendente, introdotto dalla riforma costituzionale del 23 luglio 2008 (legge costituzionale n. 2008-724), é prevista dall'art. 71-1 della Costituzione che recita: « Il *Défenseur des droits* vigila sul rispetto dei diritti e delle libertà da parte delle amministrazioni dello Stato, delle collettività territoriali, degli enti pubblici, così come da parte di ogni organismo investito di un compito di servizio pubblico o nei confronti del quale la legge organica attribuisca ad esso competenze.

Egli (n.d.r.: il *Défenseur*) può essere adito, nelle condizioni previste dalla legge organica, da ogni soggetto che si ritenga leso dal funzionamento di un servizio pubblico o da un organismo contemplato nel primo comma. Egli può agire d'ufficio.» La nuova Autorità costituzionale ha sostituito, riunendo su di sé le relative attribuzioni e compiti, tre importanti figure pubbliche di "mediazione", il *Médiateur de la République*, il *Défenseur des enfants* e la *Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS)*, oltre alla *Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE)*, i compiti della quale, dopo il relativo scioglimento, sono stati anch'essi trasferiti al *Défenseur des droits* dal 1° maggio 2011.

Il *Défenseur des droits* è nominato formalmente dal Presidente della Repubblica sulla base di una proposta del Primo Ministro, approvata in Consiglio dei Ministri e beneficia di un regime d'immunità. Le disposizioni della legge organica precisano le modalità di nomina del *Défenseur* garantendone l'indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni e fissano le incompatibilità applicabili alla sua funzione. La carica di *Défenseur des droits* è incompatibile con altre funzioni pubbliche, mandati elettivi o attività professionali.

*segue*



Nell'ambito delle sue funzioni il *Défenseur* ha, nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il potere di richiedere ogni informazione o documento utile all'istruttoria del procedimento di cui sia stato o si sia investito e l'eventuale carattere segreto o confidenziale dei documenti non può essere opposto al *Défenseur des droits* se non in alcuni casi specificamente indicati dalla legge, in particolare in materia di segreto concernente la difesa nazionale, la sicurezza dello Stato o la politica estera.

Il *Défenseur* e i funzionari posti sotto la sua autorità possono inoltre procedere a verifiche sul posto, negli uffici amministrativi pubblici o privati. La legge organica permette al *Défenseur des droits* di adottare ogni raccomandazione idonea a regolare le difficoltà per le quali sia stato investito, sia giuridica che di tipo equitativo e offre all'Autorità indipendente la facoltà di proporre eventuali protocolli di transazione alle parti al fine di regolare il loro contenzioso. Inoltre la legge organica prevede che, nel caso in cui accerti fatti che facciano presumere mancanze disciplinari, il *Défenseur des droits* possa portarli a conoscenza dei soggetti investiti dei relativi poteri disciplinari.

La legge n. 2011-334 ha completato le disposizioni della legge organica e il 22 giugno 2011, su proposta del Primo Ministro, è stato nominato in Consiglio dei Ministri Dominique Baudis quale primo *Défenseur des droits*.



Francia

Legge

## ELEZIONI / PARLAMENTO

### *Loi organique n. 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l'élection des députés et sénateurs*

[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=864B732F834B3927250799936C67C09F.tpdjo15v\\_1?cidTexte=JORFTEXT000023877019&dateTexte=20111026](http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=864B732F834B3927250799936C67C09F.tpdjo15v_1?cidTexte=JORFTEXT000023877019&dateTexte=20111026)

Il provvedimento costituisce il primo di tre atti legislativi che costituiscono il cosiddetto “*paquet électoral*” (le altre due leggi approvate in materia sono la *loi* n.2011-411 e la *loi* n.2011-412). La legge n. 2011-410 si compone di ventiquattro articoli e introduce in particolare alcune modifiche al regime di **ineleggibilità** e **incompatibilità dei deputati**.

L'**art. 1** - recando modifiche ad alcuni articoli del libro I, Cap. III (Condizioni di eleggibilità ed ineleggibilità) del [Codice elettorale](#) (CE)- stabilisce ad esempio che non possono candidarsi coloro che sono dichiarati “**ineleggibili**” dal giudice amministrativo (in applicazione degli artt. L118-3 e L118-4 CE), o dal Consiglio Costituzionale (ai sensi degli artt. L136-1 e L136-3 CE) per un periodo massimo di tre anni dal pronunciamento della sentenza. In base all'art. 1 della legge sono ineleggibili anche ad esempio: il “Difensore dei diritti” e i suoi aggiunti, il “Controllore generale dei luoghi di privazione della libertà”, i prefetti (in funzione o che hanno cessato l'incarico da meno di tre anni). Sono inoltre ineleggibili coloro che ricoprono certe funzioni o che le hanno ricoperte da meno di un anno, come ad esempio: i “sotto prefetti” e altri funzionari specifici che prestano servizio presso una prefettura, “i direttori regionali, dipartimentali o locali delle finanze pubbliche”, “i magistrati delle corti d'appello”, “i presidenti delle corti amministrative d'appello”, alcune categorie di militari, “i direttori generali e altre figure con incarichi di responsabilità del Consiglio regionale, della collettività territoriale della Corsica, del Consiglio generale, dei Comuni con più di 20.000 abitanti, delle comunità di agglomerazione, delle comunità urbane e delle metropoli, ecc. (nuovi artt. da [LO 127 a LO 132](#) CE). L'art. 1 della legge modifica inoltre l'età per l'**eleggibilità a senatore** che passa da 30 a **24 anni** (nuovo art. [LO 296](#) CE). L' **art. 20** della legge modifica anche l'età per l'**eleggibilità a deputato**, che passa da 23 a **18 anni**. (nuovo art. [L 154](#) CE).

L'**art. 2** della legge stabilisce in particolare che **se un deputato omette di dichiarare una parte sostanziale del suo patrimonio o fornisce dati falsi in merito**, impedendo alla “Commissione per la trasparenza finanziaria della vita politica” di esercitare la sua missione, è punito con 30.000 euro di ammenda, può inoltre essere privato dei diritti civili e gli può essere vietato di esercitare una funzione pubblica (nuovo art. [LO 135-1](#) CE).

*segue*



L'art. 5 della legge dispone che un deputato eletto, cui è contestato il possesso dei requisiti per l'elezione, può essere dichiarato **ineleggibile** dal Consiglio Costituzionale. Ad esempio nel caso in cui il Consiglio riscontri che il candidato ha presentato un rendiconto delle spese per la campagna elettorale (*compte de campagne*) che oltrepassa il *plafond* concesso per le spese elettorali; o nel caso in cui il candidato non ha presentato il suo *compte de campagne* nelle condizioni previste dalla legge; o nel caso in cui il *compte* è stato respinto dalla "Commissione nazionale dei conti di campagna e dei finanziamenti politici" (artt. [L52-11-1](#) e ss. CE). Qualora il Consiglio dichiari ineleggibile il candidato proclamato eletto, si verifica un **annullamento della sua elezione**. Nel caso in cui l'elezione non è stata contestata, il Consiglio dichiara il candidato "**dimissionario d'ufficio**". Il Consiglio, constatato che la "Commissione" competente non ha valutato correttamente, può stabilire a sua volta il rimborso forfetario (nuovo art. [LO 136-1](#) CE).

L'art. 9 della legge modifica alcune norme relative al **regime di incompatibilità**. In particolare è stabilito che il deputato che si trovi in un caso di incompatibilità ai sensi dell'art. LO 141 è tenuto a far cessare l'incompatibilità entro 30 giorni dalla data di proclamazione dei risultati dell'elezione, o in caso di contestazione, il giorno in cui il giudizio che conferma l'elezione è definitivo. Se non agisce entro i termini, in caso di cumulo tra mandato parlamentare e più mandati locali, è prevista la dimissione d'ufficio dal mandato locale acquisito nella data più risalente. Inoltre, in caso di elezioni avvenute lo stesso giorno, l'interessato è dichiarato dimissionario d'ufficio dal mandato acquisito nella circoscrizione che conta il minor numero di abitanti (nuovo art. [LO 151](#) CE). Entro 30 giorni dalla sua entrata in funzione, un deputato che si trovi in un regime di incompatibilità definito agli artt. LO 139, LO 140 e da LO 142 a LO 148, è tenuto a dimettersi dai mandati incompatibili con il mandato parlamentare (nuovo art. [LO 151-1](#) CE). Il deputato, all'inizio del mandato, è inoltre tenuto a presentare all'Ufficio di Presidenza (UP) dell'Assemblea una dichiarazione che attesti la lista delle attività professionali o di interesse generale che intende conservare, o che attesti che non esercita alcuna attività. L'UP valuta se le attività che il deputato intende esercitare sono compatibili con il suo mandato. In caso di dubbio la questione è rimessa al Consiglio Costituzionale, che può essere adito dall'UP, dal Ministro della giustizia o dal deputato interessato. Il Consiglio può dichiarare il deputato "dimissionario d'ufficio" (nuovo art. [LO 151-2](#) CE).

Con riferimento al regime di **ineleggibilità di deputati scelti da francesi residenti all'estero**, l'art. 15 della legge prevede in particolare che i "capi di missioni diplomatiche" o "i capi di una sede consolare" non possono presentare la propria candidatura a deputato nei collegi in cui esercitano la loro carica diplomatica o l'hanno esercitata da meno di tre anni rispetto alla data dello scrutinio. Sono dichiarati ineleggibili anche "gli aggiunti ai capi di missioni diplomatiche o di una sede consolare", "i capi di missioni militari e servizi civili", "i funzionari consolari onorari", ecc. (nuovo artt. [LO 329](#) CE). L'art. 17 della legge, modificando l'art. 2 della *loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France*, stabilisce che le regole di ineleggibilità valide per i deputati rappresentativi di francesi residenti all'estero sono valide anche per i **senatori** scelti da questa categoria di francesi (nuovo art. [LO 296](#) CE). Inoltre sono specificati altri incarichi che provocano l'ineleggibilità del senatore rappresentativo di francesi residenti all'estero.

L'art. 24 della legge stabilisce che il provvedimento entrerà in vigore in occasione del primo rinnovo generale dell'Assemblea Nazionale, che è previsto per il 2012.



Francia

Legge

## ELEZIONI / PARLAMENTO

***Loi n. 2011-411 du 14 avril 2011 ratifiant l'ordonnance n.2009 -936 du 29 juillet 2009 relative à l'élection des députés par les Français établis hors de France***

(<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023877109&fastPos=1&fastReqId=434769642&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte>)

Con la riforma costituzionale del 23 luglio 2008 ([loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République](#)) è stato modificato, tra gli altri, [l'art. 24 Cost.](#) riguardante la composizione del Parlamento francese. In particolare la riforma ha disposto che **i francesi residenti all'estero possano concorrere all'elezione dei deputati** dell'Assemblea Nazionale. Prima dell'intervento riformatore, i francesi residenti all'estero potevano eleggere solo i senatori. Dopo la riforma del 2008 si sono resi necessari alcuni provvedimenti legislativi volti ad applicare il nuovo dettato costituzionale. In particolare si ricorda che il legislatore con l'ordinanza n. 2009-935 del 29 luglio 2009, - ratificata dalla [loi n. 2010-165 du 23 février 2010 ratifiant l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés](#) - ha introdotto nel [Codice elettorale](#) un allegato che indica la "[Tavola delle circoscrizioni elettorali dei francesi residenti all'estero](#)". La tavola presenta 11 circoscrizioni corrispondenti a macroaree geografiche per l'elezione di **11 deputati rappresentativi della comunità dei francesi residenti all'estero**. Questi deputati saranno eletti per la prima volta nelle **prossime elezioni legislative del giugno 2012**. Nel Codice elettorale è inoltre presente l'allegato relativo alla "[Ripartizione dei seggi dei senatori tra le serie](#)" in cui è specificato che nel rinnovo parziale (ogni tre anni) del Senato sono eletti anche i rappresentanti dei francesi residenti all'estero (12 senatori) da un collegio elettorale formato da 155 consiglieri. Nel rinnovo parziale del Senato del 25 settembre 2011 (1° serie) saranno eletti 6 senatori. Nel rinnovo parziale del 2014 (2° serie) saranno eletti altri 6 senatori (informazioni sull'elezione dei parlamentari dai francesi residenti all'estero sono reperibili sul sito dell'*Assemblée des Français de l'étranger*: cfr. in particolare [élections législatives](#) e [élections sénatoriales](#)). Con la legge n.2011-411, che si compone di tre articoli e che costituisce il secondo dei tre provvedimenti che compongono il cosiddetto "*paquet électoral*" approvato nell'aprile 2011 (gli altri due testi sono: la *loi* n.2011-410 e la *loi* n. 2011-412) sono introdotte modifiche alla normativa per l'elezione dei parlamentari dai francesi residenti all'estero. L' **art. 1** della legge dispone la ratifica dell'ordinanza n. 2009-936, che si compone di due articoli e che pone in particolare la modifica del [Libro III del Codice elettorale](#) (parte legislativa).

segue

 **LEGISLAZIONE STRANIERA 2/2011**

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



Il Libro III del Codice assume innanzitutto la nuova denominazione di “**Disposizioni specifiche applicabili ai deputati eletti dai francesi residenti al di fuori della Francia**” (artt. da LO328 a L330-16). In primo luogo con l’art. 1 dell’ordinanza sono creati due nuovi articoli del Codice elettorale: l’art. L330 e l’art. L330-1 con cui è disposto che la popolazione dei francesi residenti al di fuori della Francia che compongono le 11 circoscrizioni elettorali per l’elezione dei deputati è valutata il 1° gennaio di ogni anno ed è autenticata con decreto. È inoltre specificato che l’Istituto nazionale di statistica e degli studi economici concorre all’attuazione di tali disposizioni. L’art. 1 dell’ordinanza dispone inoltre che il Libro III del Codice sia suddiviso in **sette sezioni**. La Sezione 1 riguarda la predisposizione delle “**liste elettorali consolari**” in cui sono iscritti i cittadini francesi residenti all’estero per eleggere i deputati (artt. da L330-2 a L330-4). La Sezione 2 riguarda la “**Dichiarazione di candidatura**” e stabilisce i tempi e i modi in cui essa deve essere redatta da un candidato (art. L330-5). La sezione 3 riguarda le regole relative alla “**campagna elettorale**” (art. L330-6). La sezione 4 è relativa al “**finanziamento della campagna elettorale**” (artt. da L330-7 a L330-10). La sezione 5 riguarda le “**operazioni di voto**” (artt. da L330-11 a L330-13). La sezione 6 è relativa al “**conteggio dei voti**” (artt. da L330-14 a L330-15). La sezione 7 si riferisce alle “**disposizioni penali**” e stabilisce che le possibili infrazioni commesse nel corso della competizione elettorale per la scelta dei deputati da parte dei francesi residenti all’estero sono punite nella stessa misura in cui lo sarebbero se fossero state commesse sul territorio francese. Le infrazioni possono essere constatate dall’ambasciatore o dal capo di una sede consolare o dal loro rappresentante (art. L330-16).

L’**art. 2** della legge dispone la **modifica di alcuni articoli introdotti dall’ordinanza del 2009 nel Libro III del Codice elettorale**. In particolare è prevista la modifica dell’art. L330-4 del Codice riguardante le modalità con cui gli elettori possono prendere conoscenza delle liste elettorali della propria circoscrizione di appartenenza. È inoltre modificato l’art. L330-5 del Codice riguardante il “rappresentante del candidato” alla competizione elettorale. Anche l’art. L330-6 del Codice è oggetto di modifiche riguardanti lo svolgimento della campagna elettorale. È inoltre introdotto con la legge in esame un nuovo art. L330-6-1 con cui è disposto che il mandatario di un candidato possa autorizzare una persona per paese di una determinata circoscrizione estera, ad effettuare le spese elettorali autorizzate. Le spese sono poi saldate dal mandatario. Le autorizzazioni di spesa sono poi presentate nel “resoconto delle spese elettorali” (*compte de campagne*). È inoltre inserito nel Codice il nuovo art. L330-9-1 riguardante i termini in cui deve essere presentato dal candidato il proprio *compte de campagne*.

L’**art. 3** della legge stabilisce in primo luogo la modifica dell’art. 1 della [\*loi n.82-471 du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français de l’étranger.\*](#), con l’introduzione di un nuovo comma con cui è disposto che “i **deputati** eletti dai francesi residenti al di fuori della Francia sono membri di diritto dell’**Assemblea dei francesi all’estero**”. In secondo luogo è modificato l’art. 13 [\*dell’ordonnance n.59-260 du 4 février 1959 complétant l’ordonnance n.58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l’élection des sénateurs.\*](#) Il nuovo art. 13 dell’ordinanza stabilisce che “i **senatori rappresentativi dei francesi residenti al di fuori della Francia sono eletti da un collegio** formato: 1°) dai deputati eletti dai francesi residenti al di fuori della Francia 2°) dai membri elettivi dell’Assemblea dei francesi all’estero.



Francia

Legge

## ELEZIONI / PARLAMENTO

### ***Loi n. 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique***

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023877131&fastPos=1&fastReqId=1039856769&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte>

La legge, che costituisce l'ultimo dei tre provvedimenti che compongono il cosiddetto "paquet électoral" (loi n. 2011-410; loi n. 2011-411; loi n. 2011-412) adottato dal Parlamento nell'aprile 2011 per compiere alcune modifiche alla disciplina elettorale in vista delle prossime elezioni legislative del 2012. Il provvedimento, che nasce da un'iniziativa legislativa parlamentare, realizza, in particolare, alcune proposte di modifica della disciplina del finanziamento delle campagne elettorali, contenute nel Rapporto "[Proposition des réformes de la législation sur le financement des campagnes électorales pour les élections législatives](#)" (2009), realizzato dal gruppo di lavoro presieduto dall'ex deputato ed ex Presidente del *Conseil Constitutionnel* Pierre Mazeaud, su incarico del Presidente dell'Assemblea Nazionale, Bernard Accoyer. Alcune norme del provvedimento sono state inoltre predisposte sulla base del "[Rapport d'information du groupe de travail sur l'évolution de la législation applicable aux campagnes électorales](#)" (2010), elaborato al Senato.

La legge, che reca principalmente modifiche al [Codice elettorale](#) (CE), si compone di trenta articoli ed è suddivisa in due capitoli.

Il **Cap. I** (artt. 1-20) riguarda il tema dell'**organizzazione delle campagne elettorali**.

In particolare, l'**art. 2** stabilisce che tutti i divieti previsti dal Codice elettorale in materia di propaganda elettorale, sono applicabili ai messaggi elettorali diffusi con ogni mezzo di comunicazione al pubblico per via elettronica (nuovo art. [L48-1](#) CE). L'**art. 3** vieta ad ogni candidato di comunicare al pubblico un elemento nuovo di "polemica elettorale" nel momento in cui i suoi avversari non possono replicare a causa dell'obbligo di chiusura della campagna elettorale (nuovo art. [L48-2](#) CE). L'**art.4** stabilisce il divieto a partire dalla mezzanotte del giorno che precede le elezioni -prima dell'intervento riformatore il divieto partiva il giorno dello scrutinio- di diffondere documenti di pubblicità elettorale (nuovo art. [L49](#) CE). L'**art. 5** dispone il divieto di contatti telefonici per propaganda elettorale (il cosiddetto "phoning") a partire dallo stesso intervallo di tempo (nuovo art. [L49-1](#) CE). L'**art. 6** pone il divieto di utilizzare a fini di propaganda elettorale ogni procedimento di pubblicità commerciale, a mezzo stampa o di comunicazione audiovisiva, a partire dai sei mesi che precedono il primo giorno del mese in cui le elezioni sono indette (nuovo art. [L52-1](#) CE). Prima il divieto si applicava a tre mesi dal primo giorno del mese delle elezioni.

*segue*



Con riferimento specifico al **finanziamento delle campagne elettorali**, l'**art. 12** stabilisce che il candidato è obbligato a presentare, accanto alla "dichiarazione di candidatura", i documenti comprovanti la designazione del suo "**mandatario finanziario**". In assenza di tale nomina la "Commissione nazionale dei resconti delle campagne elettorali e dei finanziamenti politici" (CNCCFP), può respingere il resconto delle spese elettorali di un candidato ("*compte de campagne*") e non effettuare il rimborso (nuovo art. [L154](#) CE). Ai sensi dell'**art. 10**, il "*compte de campagne*" non è necessario se il candidato (o la sua lista) non ha ottenuto almeno l'1% dei suffragi e non ha ricevuto doni da parte di persone fisiche secondo le modalità previste dall'art. 200 del Codice generale delle imposte (nuovo art. [L52-12](#) CE). Ai sensi dell'**art. 9** se sono state commesse delle irregolarità nella presentazione del resoconto delle spese elettorali può essere stabilita una diminuzione del rimborso forfettario. Nel caso in cui il giudice elettorale valuti che la CNCCFP non ha deliberato in modo corretto, stabilisce autonomamente il rimborso (nuovo art. [L52-11-1](#) CE). L'**art. 13** dispone che il mandatario finanziario di un candidato abbia diritto ad attivare un conto corrente bancario (nuovo art. [L52-6](#) CE).

Il **Cap. II** (artt. 21-30) reca modifiche alla [loi n. 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique](#).

In particolare l'art. 24 della legge n.2011-412 dispone l'introduzione nella *loi n.88-227* di una nuova disposizione con cui è stabilito che se un membro del Governo o il titolare di alcuni mandati elettivi -elencati all'art. 2 della medesima legge- presenta una "**dichiarazione della situazione patrimoniale**" falsa, che non permetta pertanto alla "Commissione per la trasparenza finanziaria della vita politica" di esercitare la sua missione, è punito con 30.000 euro di ammenda e, in determinati casi, con il divieto dell'esercizio dei diritti civili, ai sensi dell'art. 131-26 del Codice penale, così come con il possibile divieto di esercizio di una funzione pubblica, ai sensi dell'art. 131-27 del medesimo codice. Inoltre, il mancato adempimento da parte delle stesse autorità dell'obbligo di presentare, entro due mesi dall'inizio del loro incarico, la propria "dichiarazione della situazione patrimoniale" è punito con l'ammenda di 15.000 euro ([art. 5-1 della loi n.88-227](#)).



Francia

Legge

## PROCESSO PENALE

***Loi n. 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue (J.O. del 15 aprile 2011)***

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023860729&fastPos=1&fastReqId=2108707904&categorieLien=id&oldAction=rechTexte>

La legge n. 2011-392 modifica il regime del “fermo di polizia” (*garde à vue*), misura che permette ad un ufficiale di polizia giudiziaria (*police o gendarmerie*) di trattenere al posto di polizia una persona sospettata, ma non ancora imputata o accusata ufficialmente, di aver commesso o tentato di commettere un reato, per esigenze di inchiesta ed interrogatorio.

La modifica del Codice di procedura penale è stata resa necessaria dalla decisione del 30 luglio 2010 del *Conseil constitutionnel* che ha dichiarato incostituzionale il regime del fermo di polizia precedentemente in vigore. La procedura precedentemente ammessa consentiva una *garde à vue* per una durata limitata, di norma di 24 ore, prolungabili su autorizzazione del Procuratore della Repubblica di altre 24, 48 o 96 ore, allo scadere delle quali la persona trattenuta doveva essere rimessa in libertà o deferita davanti al giudice.

Il nuovo testo legislativo approvato dà una precisa definizione della *garde à vue* come “*une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs*” (Codice di procedura penale, art. 62-2). Le nuove disposizioni hanno l'obiettivo di restringere il campo di applicazione della misura di custodia ai casi relativi a reati puniti con la reclusione, di non ammettere il prolungamento della misura se non per reati punibili con almeno un anno di reclusione e di migliorare i diritti delle persone ad essa assoggettate. In particolare il soggetto sospettato avrà diritto a rimanere in silenzio e il suo avvocato potrà avere accesso ai verbali d'interrogatorio del suo cliente e assistere a tutti gli interrogatori fin dall'inizio della misura. Solo in circostanze particolari di necessità e urgenza il Procuratore della Repubblica potrà differire di dodici ore l'assistenza di un avvocato.



Francia

Legge

## PROFESSIONI LIBERALI

***Loi n. 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées (J.O. del 29 marzo 2011)***

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023776687&fastPos=1&fastReqId=1604210282&categorieLien=id&oldAction=rechTexte>

La legge del 28 marzo 2011 di modernizzazione delle professioni giudiziarie e giuridiche regolamentate, dà attuazione a gran parte delle raccomandazioni contenute nel rapporto sull'evoluzione delle professioni del diritto, presentato nel marzo 2009 dalla Commissione di riflessione, voluta dal Presidente della Repubblica e presieduta da Jean-Michel Darrois, il *Rapport sur les professions du droit* ([http://www.justice.gouv.fr/art\\_pix/rap\\_com\\_darrois\\_20090408.pdf](http://www.justice.gouv.fr/art_pix/rap_com_darrois_20090408.pdf)).

La nuova legge comporta in particolare la creazione de l' "atto controfirmato da un avvocato", semplifica la specializzazione in seno alla professione di avvocato con il completamento della fusione delle professioni di "avvocato" (*avocat*) e di "procuratore abilitato ai ricorsi in Corte d'appello" (*avoué*), distinzione presente fino a pochi mesi prima nell'ordinamento giuridico francese, e modernizza le strutture di esercizio dell'insieme delle professioni liberali regolamentate.

La legge riforma in particolare la professione di avvocato attraverso la creazione di un nuovo strumento giuridico, l' "atto controfirmato da un avvocato", che ha l'obiettivo di rafforzare l'efficacia giuridica della scrittura privata (*acte sous seing privé*) e permette una maggiore sicurezza giuridica in materia contrattuale. La firma dell'avvocato esprime l'impegno della responsabilità del professionista e scoraggia ulteriori contestazioni, oltre a fare piena fede della scrittura e della firma delle parti. Gli avvocati inoltre, secondo le nuove disposizioni, possono anche svolgere compiti di mandatario sportivo e ricevere in tale occasione come onorario fino al 10 per cento sull'ammontare di quanto negoziato a nome dell'atleta sportivo che essi rappresentano (sponsorizzazioni, pubblicità, etc.).

Il testo legislativo introduce, tra l'altro, nel codice civile alcune disposizioni di chiarificazione del regime della pubblicità fondiaria, completa la fusione delle professioni di *avocats* e *avoués* (già affrontata dalla recente legge n. 2011-94 del 25 gennaio 2011 che ha riformato la rappresentanza davanti alle Corti d'appello - vedi scheda nel Bollettino LS n. 1/2011) e consacra la competenza dei notai in materia di transazioni immobiliari. La legge afferma in particolare il ruolo essenziale del notaio e dell'atto autentico e prevede un rafforzamento del ruolo dei notai nelle conclusioni, nelle eventuali

*segue*



modifiche e negli scioglimenti dei *Pactes civils de solidarité (PACS)*. La legge semplifica, ad esempio, le formalità relative alla conclusione di un PACS quando i *partenaires* abbiano scelto di concludere tra loro una convenzione con atto autentico.

In tale caso il notaio che ha redatto l'atto può procedere lui stesso alla registrazione della dichiarazione delle parti, senza che queste vadano di persona alla cancelleria del *Tribunal d'instance* territorialmente competente.

Inoltre il testo legislativo riconosce la possibilità agli ordini professionali di costituirsi parte civile in caso di pregiudizio all'interesse collettivo che essi difendono.

Infine la nuova legge riforma e rafforza anche le strutture per l'esercizio delle professioni liberali soggette ad un regime normativo, legislativo o regolamentare, o il cui titolo è tutelato, al fine di favorirne lo sviluppo economico. In particolare, le nuove disposizioni facilitano la trasmissione di una società professionale avviata permettendo, tra l'altro, di conservare lo stesso nome anche nel caso di un totale cambiamento degli associati e favoriscono l'interprofessionalità nell'ambito delle professioni liberali attraverso la creazione di società o strutture di capitali comuni.



Francia

Legge

## PUBBLICA SICUREZZA

### ***Loi n. 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (J.O. del 15 marzo 2011)***

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023776687&fastPos=1&fastReqId=1604210282&categorieLien=id&oldAction=rechTexte>

La legge n. 2011-267 d'orientamento e di programmazione per la *performance* della sicurezza interna (c.d. LOPPSI 2), promulgata dopo la decisione del *Conseil Constitutionnel* di parziale conformità alla Costituzione (Decisione [n. 2011-625 DC de 10 marzo 2011](#)), ha approvato il rapporto sugli obiettivi e sui mezzi a disposizione della polizia, della gendarmeria nazionale e della sicurezza civile per il periodo 2009-2013.

La nuova legge prevede innanzitutto un aumento dei mezzi finanziari dedicati alla sicurezza per un ammontare complessivo di 2,5 miliardi di euro, relativi gli anni dal 2009 al 2013, e la loro ripartizione crescente nel corso del periodo considerato (da 187 milioni nel 2009 a 836 milioni nel 2013).

Il testo legislativo contiene misure relative a settori diversi, volte a consentire l'adeguamento dell'attività delle forze dell'ordine "all'evoluzione della delinquenza con il massimo della reattività possibile".

Le misure adottate riguardano, in particolare: la polizia urbana, con la creazione di una polizia "*d'agglomération*" che comporta il passaggio sotto il comando unificato delle forze di polizia all'interno di uno stesso agglomerato urbano (ad esempio nella metropoli di Parigi); la possibilità per i prefetti di decretare una specie di "copri-fuoco" per i minori di 13 anni non accompagnati tra le 23 e le 6 del mattino, senza però alcuna sanzione a carico dei genitori inadempienti (la parte della disposizione che prevedeva sanzioni, è stata giudicata incostituzionale dal *Conseil constitutionnel*); la repressione dei furti con violenza nei confronti di persone vulnerabili (anziani, portatori di handicap, etc.) con la previsione di un aumento delle pene da 7 a 10 anni di reclusione.

La legge detta anche nuove disposizioni relative alla lotta contro la criminalità su internet con la creazione di un reato specifico per l'utilizzazione fraudolenta di dati a carattere personale di terzi su una rete di telecomunicazioni e del reato di usurpazione d'identità su internet che potrà essere represso per danno morale anche in assenza di danni finanziari. Sono state aggravate le sanzioni per taluni reati di contraffazione e alcune disposizioni rafforzano la protezione degli internauti contro le immagini di pornografia infantile.

Il testo legislativo fissa anche nuove norme per adeguare la disciplina dei mezzi d'inchiesta alle nuove tecnologie al fine di migliorare le procedure delle indagini

*segue*



tecniche e scientifiche, come la previsione della possibilità, su rogatoria di un giudice e solo per indagini su reati legati al terrorismo o alla “grande criminalità”, di catturare a distanza e in tempo reale, grazie all’istallazione di programmi “spia”, le informazioni contenute nell’*hard disk* dei *personal computer* sotto indagine, ma anche le informazioni apparse sui relativi schermi e contenute in unità periferiche, come pennette USB, dischi ottici etc.

La legge prevede anche la semplificazione delle procedure di alimentazione dello schedario nazionale automatizzato delle impronte genetiche e detta misure anche in materia di sicurezza stradale, come nel caso della nuova “pena di confisca del veicolo” in caso di guida senza patente e della previsione di un nuovo reato di “falso e traffico di falsi” per il traffico di punti – patente su internet, punibile con la reclusione fino a sei mesi e con un’ammenda di 15.000 euro.

La legge d’orientamento infine rafforza le disposizioni relative alla lotta contro le violenze sportive e la tutela delle diverse attività di “intelligence”, migliora anche le procedure di registrazione e di controllo dei delinquenti sessuali e razionalizza la disciplina giuridica relativa alla video-protezione.





Germania

Legge

## SUCCESSIONI

***Zweite Gesetzes zur erbrechtlichen Gleichstellung nichtehelicher Kinder, zur Änderung der Zivilprozessordnung und der Abgabenordnung, vom 12. April 2011 (BGBl. I, S. 615) - Seconda legge sulla parità di trattamento tra figli naturali e figli legittimi in materia di successione ereditaria e di modifica del Codice di procedura civile e del Codice fiscale***  
[http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger\\_BGBI&bk=Bundesanzeiger\\_BGBI&start=//%5B@attr\\_id=%27bgbl111s0615.pdf%27%5D](http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBI&bk=Bundesanzeiger_BGBI&start=//%5B@attr_id=%27bgbl111s0615.pdf%27%5D)

Con la Seconda legge sulla parità di trattamento tra figli naturali e figli legittimi in materia di successione ereditaria e di modifica del Codice di procedura civile e del Codice fiscale (*Zweite Gesetzes zur erbrechtlichen Gleichstellung nichtehelicher Kinder, zur Änderung der Zivilprozessordnung und der Abgabenordnung*) del 12 aprile 2011 è stata modificata la Legge sullo *status* giuridico dei figli nati fuori del matrimonio (*Gesetz über die rechtliche Stellung der nichtehelichen Kinder*) del 19 agosto 1969.

Prima dell'emanazione della legge 1969 (entrata in vigore il 1° luglio 1970), nella Repubblica federale tedesca i figli cosiddetti illegittimi erano del tutto esclusi dalla successione "*ex lege*" del padre naturale, poiché non erano considerati discendenti dello stesso. In seguito all'entrata in vigore della legge del 1969, per le successioni apertes posteriormente al 1° luglio 1970, ai figli naturali era riconosciuto il diritto alla successione legittima (*Pflichtteilsrecht*). Tuttavia, tale disposizione non poteva trovare applicazione in favore dei figli naturali nati prima del 1° luglio 1949 e che, alla data di entrata in vigore della legge del 1969, avevano già compiuto 21 anni.

Con la decisione del 28 maggio 2009, la Corte europea dei diritti dell'uomo, in seguito ad un ricorso, aveva ritenuto la disciplina tedesca in contrasto con le disposizioni della [Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali](#) (CEDULF), firmata a Roma il 4 novembre 1950, in quanto alla ricorrente, nata prima del 1949, non venivano riconosciuti gli stessi diritti in materia di successione spettanti ai figli cosiddetti legittimi. Sulla base della suddetta decisione della Corte europea, il trattamento diverso di coloro che erano nati prima del 1° luglio 1949 e di coloro che erano nati successivamente non poteva più essere mantenuto in vigore nella legislazione nazionale, senza che la Germania violasse gli obblighi assunti in sede internazionale.

La legge in oggetto prevede l'abrogazione del riferimento alla data del 1° luglio 1949 per tutte le successioni che si apriranno dopo l'entrata in vigore della legge. Per quanto concerne le successioni apertes prima dell'entrata in vigore della legge, è necessario distinguere le successioni apertes prima della decisione del 28 maggio 2009 della Corte europea dei diritti dell'uomo da quelle che si sono aperte dopo tale data.

*segue*



Per queste ultime sarà efficace la retroattività stabilita al § 1 della legge di riforma; il legislatore tedesco è stato obbligato a tenere conto della decisione della Corte di giustizia sin dalla data di emanazione della sentenza, al fine di evitare una nuova violazione della Convenzione dei diritti dell'uomo e, conseguentemente, un'altra pronuncia.

Per le successioni apertesì prima del 29 maggio 2009, la situazione giuridica resta invariata.



## Regno Unito

### Legge

## BILANCIO STATALE

### ***Budget Responsibility and National Audit Act 2011***

<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2011/4/contents>

Nell'affrontare le questioni poste dalla crisi finanziaria, il Governo liberal-conservatore ha adottato una serie articolata di provvedimenti, non limitati alle puntuali misure di contenimento della spesa pubblica, ma diretti anche alla revisione di aspetti di carattere strutturale, nel presupposto che a questi sia dovuto, in parte significativa, il rilevante deficit di bilancio del Regno Unito. Tra le prime iniziative adottate è da segnalare la creazione *ad interim*, il 17 maggio 2010, di un apposito organismo con competenze di analisi preventiva della spesa pubblica nella prospettiva della sua sostenibilità nel lungo periodo, l'*Office for Budget Responsibility* (OBR). Formato da un collegio di tre esperti (tra cui il presidente), nominato dal Ministro del Tesoro previo parere parlamentare (della commissione competente della Camera dei Comuni), ma posto in condizione di autonomia rispetto al Governo, l'OBR è investito del compito di formulare stime previsionali oggettive e trasparenti in base alle quali il Tesoro provvede a definire la politica fiscale e ad assumere le decisioni che impegnano il bilancio pubblico. Finalità perseguita dal Governo britannico (che ritiene con ciò di conformarsi a raccomandazioni di "buona pratica" espresse in sede internazionale) è quella di introdurre, nella materia fiscale, una linea di demarcazione tra la funzione di previsione economica e il momento della decisione politica, nel presupposto che solo assicurando la neutralità della prima possano essere preservate l'attendibilità e l'efficacia della seconda.

L'istituzione dell'OBR si correla, peraltro, alla definizione da parte dell'attuale Governo liberal-conservatore di una disciplina tributaria e della finanza pubblica, che sotto diversi profili innova l'assetto ad essa attribuito dal Governo precedente. Il quadro normativo fondato sul *Fiscal Responsibility Act 2010* e sulla contestuale introduzione di principi di stabilità finanziaria (espressi nel *Code for Fiscal Stability*) viene infatti modificato dalla legge in esame, le cui disposizioni prevedono la predisposizione, da parte del Tesoro, della *Charter of Fiscal Responsibility*, in cui è esposta, nelle sue finalità e modalità procedurali, la politica del Governo in materia di spesa pubblica e di tassazione (ovvero, in altri termini, il modo in cui esso intende assolvere il "*fiscal mandate*" che gli è affidato).

Con le medesime finalità - di innovare gli strumenti istituzionali di analisi della finanza pubblica, di previsione economica e di valutazione indipendente della sostenibilità delle politiche di spesa -, la legge modifica l'organizzazione interna del *National Audit Office* (NAO) e l'ufficio del *Comptroller and Auditor General*, che ne è a capo. Viene

*segue*



modificata, in particolare, la composizione del NAO al fine di assicurare nel relativo collegio (composto da 9 membri nominati dal Primo Ministro previo parere parlamentare) la presenza maggioritaria di esperti esterni all'amministrazione; d'altra parte, è fissato il termine decennale per la durata in carica del *Comptroller*.



Spagna

Legge

## INFRASTRUTTURE - SICUREZZA

### ***Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas (BOE núm. 102)***

(<http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/29/pdfs/BOE-A-2011-7630.pdf>)

La legge 8/2011 disciplina la protezione delle cosiddette “infrastrutture critiche”, vale a dire le “infrastrutture strategiche il cui funzionamento è indispensabile e non permette soluzioni alternative, il cui danneggiamento o distruzione avrebbe un grave impatto sui servizi essenziali” (art. 2, lettera *e*), della legge).

Essa incorpora nel diritto spagnolo la [direttiva 2008/114/CE](#) del Consiglio dell’8 dicembre 2008 relativa all’individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione.

Il titolo I della legge (artt. 1-4) contiene le disposizioni generali. L’art. 1 disciplina l’oggetto della legge, cioè stabilire le strategie e le strutture adeguate che permettano di dirigere e coordinare le attività dei diversi organi delle amministrazioni pubbliche in materia di protezione di infrastrutture critiche, previa identificazione e designazione delle stesse, per migliorare la prevenzione, preparazione e risposta della Spagna di fronte ad attentati terroristici o altre minacce che interessino le infrastrutture critiche. L’art. 2 contiene una serie di definizioni, tra queste si intende per “servizio essenziale” il servizio necessario per il mantenimento delle funzioni sociali fondamentali, la salute, la sicurezza, il benessere sociale ed economico dei cittadini, o l’efficace funzionamento delle istituzioni dello Stato e delle amministrazioni pubbliche. La “infrastruttura strategica” indica l’installazione, rete, sistema e attrezzatura fisica e di tecnologia dell’informazione su cui si basa il funzionamento dei servizi essenziali, mentre la “infrastruttura critica europea” è quella situata in qualunque Stato dell’Unione europea, il cui danneggiamento o distruzione interesserebbe almeno due Stati membri, secondo la citata direttiva 2008/114. La “zona critica” è quella zona geografica continua dove sono situate diverse infrastrutture critiche a carico di operatori differenti e interdipendenti, che sia dichiarata come tale dall’autorità competente, mentre i “criteri orizzontali di criticità” sono i parametri in funzione dei quali si determina la criticità, la gravità e le conseguenze del danneggiamento o distruzione di un’infrastruttura critica in funzione del numero delle persone interessate e dell’impatto economico, ambientale e sociale. Gli “operatori critici” sono gli enti ed organismi responsabili del funzionamento quotidiano di un’infrastruttura critica (art. 3).

La legge si applica a tutte le infrastrutture critiche, ad eccezione di quelle dipendenti dal Ministero della difesa e dalle Forze o Corpi di sicurezza. Il Ministero dell’interno, tramite la Segreteria di Stato per la sicurezza, è responsabile del Catalogo nazionale delle

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 2/2011

Rassegna dell’attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



infrastrutture strategiche (*Catálogo Nacional de Infraestructuras Estratégicas*), strumento che contiene tutte le informazioni e valutazioni delle infrastrutture strategiche del Paese; la competenza per classificare un'infrastruttura come strategica o critica o critica europea o per inserirla nel catalogo è del medesimo Ministero dell'interno, tramite la Segreteria di Stato per la sicurezza (art. 4).

Il titolo II della legge (artt. 5-13) è dedicato al Sistema di protezione delle infrastrutture critiche. Tale Sistema è composto di una serie di istituzioni, enti e aziende del settore pubblico e privato, responsabili del corretto funzionamento dei servizi essenziali o della sicurezza dei cittadini. Esso comprende: la Segreteria di Stato per la sicurezza, il Centro nazionale per la protezione delle infrastrutture critiche, i Ministeri e gli organismi integrati nel Sistema, le Comunità autonome, la Commissione nazionale per la protezione delle infrastrutture critiche e altri soggetti (art. 5). L'art. 7 istituisce il Centro nazionale per la protezione delle infrastrutture critiche (CNPIC) come organo ministeriale con il compito di promuovere, coordinare e supervisionare tutte le attività di cui è incaricata la Segreteria di Stato per la sicurezza in relazione alla tutela delle infrastrutture critiche. L'art. 11 istituisce la Commissione nazionale per la protezione delle infrastrutture critiche quale organo collegiale ascrivito alla Segreteria di Stato per la sicurezza. La Commissione è competente ad approvare i vari piani settoriali e strategici ed a designare gli operatori critici, su proposta del Gruppo di lavoro interdipartimentale per la protezione delle infrastrutture critiche. L'art. 12 prevede che le funzioni e la composizione di tale Gruppo siano determinate da regolamento, esso è comunque competente per l'elaborazione dei diversi piani settoriali strategici e per la proposta alla Commissione in merito alla designazione degli operatori critici per ciascuno dei settori strategici. Gli operatori considerati critici ai sensi della legge cooperano con le autorità competenti del Sistema, per migliorare la protezione delle infrastrutture critiche e delle infrastrutture critiche europee da essi gestite (art. 13).

Il titolo III (artt. 14-18) concerne gli strumenti e le comunicazioni del Sistema. La protezione delle infrastrutture critiche contro le possibili minacce che potrebbero metterle a rischio richiede l'adozione e l'applicazione di piani d'azione: il Piano nazionale per la protezione delle infrastrutture critiche; piani strategici settoriali; piani di sicurezza dell'operatore; progetti di protezione specifici; programmi di supporto operativo. In particolare, il Ministero degli interni, attraverso la Segreteria di Stato per la sicurezza, elabora il Piano nazionale per la protezione delle infrastrutture critiche, che è il documento strutturale che permette di dirigere e coordinare le azioni necessarie per proteggere le infrastrutture critiche nella lotta contro il terrorismo (art. 14). La Segreteria di Stato per la sicurezza determina i sistemi di gestione che consentano un continuo aggiornamento e revisione delle informazioni disponibili nel Catalogo da parte del CNPIC e la loro distribuzione agli organismi autorizzati. Le amministrazioni pubbliche assicurano la garanzia di riservatezza dei dati sulle infrastrutture strategiche a cui hanno accesso e dei relativi piani per la loro protezione. I sistemi, le comunicazioni e le informazioni relative alla protezione delle infrastrutture critiche avranno le misure di sicurezza necessarie per garantire la riservatezza, integrità e disponibilità, a seconda del livello di classificazione assegnato (art. 15). Chiudono la legge nove disposizioni aggiuntive o finali. Tra queste, la quarta disposizione finale abilita il Governo ad adottare entro sei mesi il regolamento attuativo della legge.

Vi è infine un allegato che contiene i vari settori strategici e i relativi Ministeri/organismi del Sistema competenti. Ad esempio, nel settore dell'energia è competente il Ministero dell'industria, turismo e commercio, nel settore del sistema finanziario e tributario, la competenza è del Ministero dell'economia e delle finanze.



## **Politiche economiche**





Germania

Legge

## IMPOSTE E TASSE / ENERGIA

### ***Gesetz zur Änderung des Energiesteuer- und des Stromsteuergesetzes, vom 1. März 2011 (BGBl. I S. 282) - Legge di modifica della normativa sulla tassa dell'energia e della corrente elettrica***

[http://www.bgbl.de/Xaver/media.xav?SID=anonymous325238847552&bk=Bundesanzeiger\\_BGBl&name=bgbl%2FBundesgesetzblatt%20Teil%20I%2F2011%2FNr.%208%20vom%2008.03.2011%2Fbgbl11s0282.pdf](http://www.bgbl.de/Xaver/media.xav?SID=anonymous325238847552&bk=Bundesanzeiger_BGBl&name=bgbl%2FBundesgesetzblatt%20Teil%20I%2F2011%2FNr.%208%20vom%2008.03.2011%2Fbgbl11s0282.pdf)

Le modifiche introdotte nella normativa concernente la tassa sull'energia e sull'elettricità mirano a risolvere i diversi problemi applicativi che si sono verificati a partire dal 1° agosto 2006, data dell'entrata in vigore della legge sulla tassazione dell'energia (*Energiesteuergesetz*). In considerazione degli obiettivi della politica del Governo federale sul clima e l'ambiente, la nuova disciplina migliora non solo l'efficacia dell'imposizione fiscale sull'energia e sull'elettricità, ma attua alcune direttive del diritto comunitario e adegua le disposizioni vigenti ai continui mutamenti del mercato energetico. Era inoltre necessario attenuare i danni alla concorrenza nel settore agricolo causati da una diversa tassazione del diesel agricolo nell'ambito dell'Unione europea. L'ampliamento del rimborso fiscale relativo al gasolio agricolo, previsto dalla nuova normativa, comporta infatti minori entrate fiscali per la Federazione nella misura di circa 260 milioni di euro ed è sostanzialmente finanziato nello stato di previsione del Ministero federale per l'alimentazione, l'agricoltura e la tutela dei consumatori (tabella 10 del bilancio federale). L'alleggerimento delle spese mira a beneficiare le imprese e le aziende attive nell'agroselvicoltura che vedono così rafforzata la loro competitività.

Nel dettaglio, le principali misure contenute nella nuova disciplina riguardano: l'agevolazione fiscale per la fabbricazione di prodotti energetici in modo da consentire un uso rafforzato del gas naturale (metano) più ecologico e meno inquinante; gli incentivi fiscali per gli operatori navali affinché utilizzino l'elettricità erogata da reti elettriche terrestri al fine di ridurre le emissioni atmosferiche e quelle di biossido di carbonio, nonché l'inquinamento acustico, prodotti dalle navi ormeggiate in porto; la semplificazione del procedimento fiscale nel settore relativo al mercato per combustibili secondari e sostitutivi mediante l'introduzione di un'aliquota d'imposta orientata al contenuto energetico; maggiori possibilità di sgravi fiscali per gli oli leggeri e per quelli medio-pesanti in considerazione dei bisogni delle imprese che, per motivi tecnici e in determinati processi, possono utilizzare per la combustione solo oli leggeri; il sostegno alle aziende agricole tramite il rimborso fiscale sul gasolio agricolo senza limitazioni di franchigia o di tetto massimo per ciascuna impresa.

Le nuove disposizioni relative alla legge sulla tassazione dell'energia (articolo 1), alla tassazione dell'elettricità (*Stromsteuergesetz*, articolo 2) e alla legge federale sulla tutela

*segue*



contro le immissioni (*Bundesimmissionschutzgesetz*, articolo 3) sono in sintonia con la strategia della sostenibilità del Governo federale.

A seguito dell'impegno assunto dalla Germania con la Commissione europea ad applicare lo stesso trattamento fiscale in caso di ulteriori utilizzazioni in procedimenti mineralogici, sono stati inseriti nella nuova normativa anche procedimenti e tecniche relative alle classi 26.81 (fabbricazione di prodotti abrasivi) e 26.82 (fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi) stabilite dal regolamento (CEE) n. 3037/90 relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea.

Per quanto concerne infine le nuove disposizioni relative alla tassa sull'elettricità, la Germania ha chiesto all'Unione europea, con lettera del 27 dicembre 2010, l'autorizzazione, in conformità all'art. 19 della direttiva 2003/96/CE (direttiva sulla tassazione dell'energia), ad applicare un'aliquota ridotta sull'elettricità erogata da reti elettriche terrestri per soddisfare i bisogni energetici delle navi ormeggiate in porto, diverse dalle navi private da diporto. Lo sgravio fiscale proposto dalla Germania – un'aliquota di 0,50 euro a megawattora prevista nel § 9, comma 3 della legge – permette di evitare le emissioni di inquinanti atmosferici derivanti dall'uso di combustibile per uso bordo, contribuendo così a migliorare la qualità dell'aria delle località portuali. La misura adottata dal legislatore tedesco, successivamente autorizzata dalla decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea n. 2011/445/UE per la durata di tre anni, rientra a pieno titolo nella realizzazione degli obiettivi delle politiche dell'Unione in materia di ambiente e sanità.



Germania

Legge

## MERCATO FINANZIARIO

***Gesetz zur Stärkung des Anlegerschutzes und Verbesserung der Funktionsfähigkeit des Kapitalmarkts (Anlegerschutz- und Funktionsverbesserungsgesetz), vom 5. April 2011 (BGBl. I S. 538) - Legge per il rafforzamento della tutela degli investitori e il miglioramento della capacità funzionale del mercato finanziario***

[http://www.bgbl.de/Xaver/media.xav?SID=anonymous325238847552&bk=Bundesanzeiger\\_BGBI&name=bgbl%2FBundesgesetzblatt%20Teil%20I%2F2011%2FNr.%2014%20vom%2007.04.2011%2Fbgbl11s0538.pdf](http://www.bgbl.de/Xaver/media.xav?SID=anonymous325238847552&bk=Bundesanzeiger_BGBI&name=bgbl%2FBundesgesetzblatt%20Teil%20I%2F2011%2FNr.%2014%20vom%2007.04.2011%2Fbgbl11s0538.pdf)

Le nuove disposizioni, che integrano la normativa sui mercati finanziari, mirano a contrastare le situazioni di *deficit* mediante una regolamentazione e una vigilanza più efficienti del mercato dei capitali. Lo scopo è quello di migliorare la tutela pubblica degli investitori e la capacità funzionale del mercato dei capitali contribuendo così a riconquistare la fiducia degli investitori, scossa dalla crisi economica e finanziaria, e nel contempo a rafforzare la posizione finanziaria della Germania.

Per ovviare alle “false consulenze” (*Falschberatung*) vengono concesse all’Istituto federale per la vigilanza sui servizi finanziari (*Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - BaFin*) ulteriori possibilità di sanzionare come irregolarità (*Ordnungswidrigkeit*) le infrazioni delle norme che impongono una consulenza corretta nei confronti degli investitori. I consulenti e gli intermediari finanziari dovranno inoltre registrarsi in un’apposita banca dati presso il *BaFin* e dimostrare la loro adeguata qualifica professionale e affidabilità. In caso di violazioni delle disposizioni di tutela degli investitori il *BaFin* potrà quindi infliggere sanzioni contro istituti finanziari che non potranno più impiegare singole persone per un determinato periodo di tempo come consulenti. Per meglio tutelare gli investitori in modo sistematico, nel caso in cui venissero mal consigliati oppure non fossero informati sulle provvigioni degli istituti finanziari, sarà quindi possibile per il *BaFin* comminare sanzioni pecuniarie. Per informare meglio gli investitori in merito ai prodotti finanziari, un documento breve e facilmente comprensibile (*Beipackzettel*), reso disponibile anche in formato elettronico, illustrerà loro le caratteristiche essenziali di un determinato strumento finanziario. Banche ed istituti finanziari saranno quindi obbligati, dall’inizio di luglio, a consegnare ai loro clienti, interessati ad una consulenza per l’acquisto di titoli, un foglio informativo contenente affermazioni chiare e precise sulla rendita, il rischio e le spese che comporta un determinato investimento di denaro.

*segue*



Al fine di migliorare e garantire una maggiore trasparenza dei mercati finanziari sono state introdotte nella legge sulla compravendita dei titoli (*Wertpapierhandelsgesetz*) disposizioni che prevedono nuovi obblighi di comunicazione e di pubblicazione relativi a transazioni e a strumenti finanziari come quelli che, ad esempio, prevedono solo una compensazione dei pagamenti ma non un diritto all'acquisto di titoli. Per quanto concerne i fondi immobiliari aperti, che dal punto di vista tecnico-legislativo riproducono i fondi d'investimento in titoli, la rinuncia al ritiro giornaliero delle quote in combinato con la previsione di termini minimi di mantenimento delle società di investimento di capitali rende possibile un maggiore controllo della liquidità, in modo da poter meglio evitare in futuro la sospensione del ritiro delle quote. Le nuove regole mirano infatti ad attenuare il problema dell'incongruenza dei termini di scadenza stabilendo per le quote di partecipazione ai fondi immobiliari aperti un termine minimo di mantenimento di due anni (per i nuovi investitori) e un termine di dodici mesi per la rescissione. Sono esclusi da tale disciplina gli importi superiori a 30.000 euro a semestre e per investitore, al fine di non pregiudicare l'attuale bisogno di liquidità degli investitori privati. La nuova disciplina ha quindi come scopo quello di consentire per il futuro un adeguato controllo della liquidità da parte delle società di investimento. I fondi che, anche secondo il nuovo regime, non disporranno della necessaria liquidità di restituzione per più di due anni e mezzo, dovranno sottostare a regole più chiare per la liquidazione del patrimonio speciale e per la sua distribuzione agli investitori.

Dal testo originario del disegno di legge governativo sono state però stralciate le parti contenenti nuove regole sul mercato grigio dei capitali, che saranno poi disciplinate all'interno di un altro provvedimento (*Gesetzesentwurf zur Novellierung des Finanzanlagenvermittler- und Vermögensanlagenrechts*, BT n. 17/6051) soggetto alla competenza congiunta del Ministero federale delle finanze e del Ministero federale per l'economia e la tecnologia.



Germania

Legge

## POSTE E TELECOMUNICAZIONI

***Gesetz zur Neuregelung des Post- und Telekommunikationssicherstellungsrechts und zur Änderung telekommunikationsrechtlicher Vorschriften, vom 24. März 2011 (BGBl. I, S. 506) - Legge per la salvaguardia dei servizi postali e dei servizi di telecomunicazione in casi particolari***

[http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/BNetzA/Sachgebiete/Tel/telekommunikation/TechnischeRegulierung/SicherstellungTKundPost/20110331GesetzZurNeuregelungBGBII2011Nr13.pdf?\\_\\_blob=publicationFile](http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/BNetzA/Sachgebiete/Tel/telekommunikation/TechnischeRegulierung/SicherstellungTKundPost/20110331GesetzZurNeuregelungBGBII2011Nr13.pdf?__blob=publicationFile)

La Legge per la salvaguardia dei servizi postali e dei servizi di telecomunicazione in casi particolari (*Gesetz zur Sicherstellung von Postdienstleistungen und Telekommunikationsdiensten in besonderen Fällen - Post- und Telekommunikationssicherungsgesetz - PTSG*), del 24 marzo 2011, mira a riformare la Legge di regolamentazione del sistema postale e delle telecomunicazioni (*Gesetz zur Neuregelung des Postwesens und der Telekommunikation*) del 14 settembre 1994 e le relative ordinanze attuative, le cui disposizioni, a seguito degli sviluppi tecnologici (e-mail e tecnologia Voip che consente la trasmissione vocale su IP - protocollo Internet), dell'evoluzione del mercato (liberalizzazioni) e del mutamento degli scenari delle minacce alla sicurezza (fine della guerra fredda e i pericoli di attacchi terroristici) sono divenute in larga parte inefficaci.

Scopo principale della legge di riforma è di garantire la fornitura minima (*Mindestversorgung*) dei servizi postali di base e dei servizi di telecomunicazione per il mantenimento delle funzioni di Stato e di Governo, per una gestione efficiente dell'amministrazione, per una risposta efficace alle catastrofi e per la difesa nazionale in casi particolari: calamità naturali, attentati terroristici, azioni di sabotaggio, periodi di tempi di crisi e di tensioni, quando le infrastrutture tecnologiche e le capacità, che, di solito, sono presenti, non sono pienamente disponibili (§ 1, comma 2).

La legge si rivolge alle imprese fornitrici di servizi postali e di telecomunicazioni ed elenca non solo le prestazioni delle quali deve essere garantita la disponibilità nei casi sopra citati (spedizioni di posta e pacchi, servizi telefonici, servizi di trasmissione dati, incluso Internet, e servizi di posta elettronica - § 2, comma 1, e § 5), ma, altresì, i clienti "preferenziali" (*Postbevorrechtigte*) cui fornire tali prestazioni (organi costituzionali, autorità federali e statali, organi di sicurezza, tribunali della Federazione e dei *Länder*, servizi di soccorso - § 2, comma 2, e § 6).

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 2/2011

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



In base alla legge, i fornitori dei servizi postali e di telecomunicazioni sono obbligati ad adottare misure adeguate e ad accettare e ad appoggiare le azioni di verifica da parte dell'Agenzia federale per l'elettricità, il gas, le telecomunicazioni, le poste e le ferrovie ([Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, kurz Bundesnetzagentur](#) - BNetzA) (§§ 8 e 10).

Infine, il legislatore tedesco, ha modificato la Legge sulle telecomunicazioni ([Telekommunikationsgesetz](#)) del 22 giugno 2004.

In particolare, a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea del 3 dicembre 2009 ([Causa C-424/07](#)), è stato abrogato l'art. 9a della Legge sulle telecomunicazioni (riguardante la regolamentazione dei "nuovi mercati"), non conforme alle disposizioni della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/19/CE, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva "accesso"), della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva "quadro"), nonché della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva "servizio universale").



Spagna

Leggi

## SVILUPPO SOSTENIBILE

***Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (BOE núm. 55)***

<http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/05/pdfs/BOE-A-2011-4117.pdf>

***Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE núm. 61)***

<http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/12/pdfs/BOE-A-2011-4551.pdf>

La legge 2/2011 rientra all'interno della Strategia di recupero dell'economia spagnola, che prevede un ampio programma di riforme volte a una nuova crescita equilibrata e duratura, che sia sostenibile dal punto di vista economico, ambientale e sociale. Essa inoltre promuove la competitività introducendo strumenti più efficaci di lotta alla morosità nei rapporti commerciali, portando trasparenza nel bilancio delle società quotate e facilitando i rapporti contrattuali tra pubblico e privato. La nuova legge incentiva, altresì, l'innovazione e la formazione professionale ed introduce nuovi criteri per il risparmio e l'efficienza energetici.

La legge è introdotta da un titolo preliminare (artt. 1-4). L'art. 2 definisce l'economia sostenibile come un modello di crescita che concili lo sviluppo economico, sociale e ambientale in un'economia produttiva e competitiva, che favorisca occupazione di qualità, pari opportunità e coesione sociale, e che garantisca il rispetto per l'ambiente e l'uso razionale delle risorse naturali, in modo da soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere le possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni. L'art. 3 fissa i principi di azione dei poteri pubblici: miglioramento della competitività; stabilità delle finanze pubbliche; razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche; incentivazione della capacità innovatrice delle imprese; risparmio ed efficienza energetici; promozione delle energie pulite, riduzione delle emissioni ed efficace trattamento dei rifiuti; razionalizzazione dell'edilizia residenziale; estensione e miglioramento della qualità dell'istruzione e promozione della formazione continua; rafforzamento e garanzia dello Stato sociale.

Il titolo I della legge (artt. 4-39) è dedicato al miglioramento del contesto economico. In particolare, il capitolo I, relativo al miglioramento della qualità della regolamentazione, contiene i principi della buona regolamentazione per le iniziative normative delle amministrazioni pubbliche. Il capitolo II individua gli organi di regolamentazione: Commissione nazionale dell'energia, Commissione del mercato delle telecomunicazioni,

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 2/2011

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



Commissione nazionale del settore postale e Commissione nazionale del gioco. Essi sono organismi indipendenti nei confronti del Governo e del settore di competenza, che operano nel rispetto dei principi di efficienza e trasparenza. Il capitolo III, relativo ai mercati finanziari, stabilisce il rispetto dei principi del buon governo corporativo e dell'adeguata gestione del rischio da parte degli organi esecutivi delle società quotate, degli enti creditizi e delle imprese di servizi d'investimento. Il capitolo IV introduce principi di condotta e regole di sanzioni e valutazione in materia di sostenibilità finanziaria del settore pubblico, prevedendo l'applicazione da parte delle amministrazioni pubbliche di politiche di razionalizzazione, contenimento dei costi ed equilibrio di bilancio. Il capitolo V incentiva l'efficienza della contrattazione pubblica e la collaborazione pubblico-privato, come elementi fondamentali delle relazioni tra l'amministrazione pubblica e il tessuto imprenditoriale e come ambiti nei quali deve rafforzarsi il vincolo della sostenibilità economica.

Il titolo II (artt. 40-76) è dedicato alla competitività del tessuto economico spagnolo, con particolare attenzione allo sviluppo della società dell'informazione e alla formazione dei lavoratori. Il capitolo I introduce misure di semplificazione amministrativa, il capitolo II è dedicato invece alla semplificazione del regime tributario. Il capitolo III riforma l'attività catastale migliorando il coordinamento con il Registro della proprietà immobiliare e riducendo i vincoli amministrativi a carico dei cittadini. Il capitolo IV contiene misure di impulso alla società dell'informazione, prevedendo l'uso di nuove tecnologie nella banda di frequenza per i diversi sistemi, dando maggiore spazio allo spettro radioelettrico per prestare servizi di comunicazioni elettroniche. Il capitolo V contiene misure di impulso all'attività di investimento e d'innovazione, con particolare riferimento all'attività d'impresa. Il capitolo VI contiene le nuove linee direttrici della politica di internazionalizzazione. Il capitolo VII introduce riforme nell'ambito della formazione professionale, nell'intento di adeguare l'offerta formativa alle richieste del sistema produttivo, ampliare l'offerta di formazione professionale, avanzare nell'integrazione della formazione professionale nell'insieme del sistema educativo.

Il titolo III (artt. 77-111) si occupa dei diversi settori della sostenibilità ambientale: modello energetico, riduzione di emissioni, trasporto e mobilità sostenibili. Il capitolo I indica i grandi principi applicabili, quali la garanzia della sicurezza del rifornimento, l'efficienza economica e il rispetto dell'ambiente nonché gli obiettivi nazionali per il 2020 in materia di risparmio ed efficienza energetica e di utilizzo delle energie rinnovabili. Il capitolo II attribuisce al Governo il compito di promuovere il raggiungimento dell'obiettivo assunto dall'Unione europea sulla riduzione dei gas serra. Il capitolo III promuove la trasformazione del settore dei trasporti per incrementare la sua efficienza economica e ambientale nonché la competitività. Sono stabiliti i principi applicabili, tra cui la garanzia dei diritti degli operatori e degli utenti e la promozione della concorrenza. Sono previsti interventi nel settore della mobilità sostenibile, promuovendo i mezzi di trasporto a minor costo ambientale, sociale ed energetico. Il capitolo IV contiene misure di impulso in materia di recupero del settore immobiliare, favorendo l'abitabilità e il rinnovo urbano.

La legge organica 4/2011 apporta alcune modifiche conseguenti alle leggi organiche 5/2002, in materia di qualifiche e formazione professionale, 6/2006, dell'istruzione, e 6/1985, del potere giudiziario. In particolare si facilita l'aggiornamento del Catalogo nazionale delle qualifiche professionali e dei moduli dei titoli di formazione professionale e dei certificati di professionalità, introducendo altresì la possibilità di creare corsi di specializzazione e una piattaforma di formazione a distanza per tutto il Paese.



## **Politiche sociali**





Germania

Legge

## ASSISTENZA SOCIALE

***Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch, vom 24. März 2011 (BGBl. I S. 453) - Legge per l'accertamento del fabbisogno standard e la modifica del secondo e dodicesimo libro del Codice sociale***

[http://www.bgbl.de/Xaver/media.xav?SID=anonymous325238847552&bk=Bundesanzeiger\\_BGBI&name=bgbl%2FBundesgesetzblatt%20Teil%20I%2F2011%2FNr.%2012%20vom%2029.03.2011%2Fbgbl11s0453.pdf](http://www.bgbl.de/Xaver/media.xav?SID=anonymous325238847552&bk=Bundesanzeiger_BGBI&name=bgbl%2FBundesgesetzblatt%20Teil%20I%2F2011%2FNr.%2012%20vom%2029.03.2011%2Fbgbl11s0453.pdf)

Con la sentenza del 9 febbraio 2010 il Tribunale costituzionale federale ha rilevato l'illegittimità di alcune disposizioni introdotte nella legislazione sociale tedesca nel 2005 in seguito alla c.d. riforma *Hartz IV*, perché contrastanti con il "diritto fondamentale alla garanzia di un minimo vitale dignitoso". La disciplina legislativa di questo diritto a determinate prestazioni deve, secondo il Tribunale costituzionale, coprire sempre il bisogno complessivo legato alle necessità vitali di ciascun titolare del diritto. Al legislatore è quindi richiesto di concretizzare tale diritto individuando i bisogni e i relativi costi e di determinare su questa base, in un secondo momento, il bisogno complessivo. Al fine quindi di garantire in misura adeguata gli aiuti previsti dalla legge e il relativo controllo giurisdizionale, le determinazioni delle prestazioni devono essere solidamente giustificate sulla base di cifre attendibili e di metodi di calcolo convincenti.

La situazione precedente all'approvazione della nuova disciplina, oggetto delle critiche da parte del Tribunale costituzionale, prevedeva i sussidi di 345, 311 e 207 euro, rispettivamente destinati ad adulti disoccupati, adulti conviventi e minori di quattordici anni conviventi. Come procedimento di calcolo è utilizzato in un metodo di determinazione dell'entità dei bisogni su base statistica, che si è sostituito al vecchio metodo del paniere dei beni e dei servizi. Ad un esame più approfondito il Tribunale costituzionale ha però rilevato che il sussidio di 345 euro per gli adulti disoccupati, sulla cui base sono commisurati anche gli altri due contributi fissati all'80% e al 60% del primo, era calcolato in modo non conforme alle indicazioni costituzionali perché discostato dai principi strutturali del modello statistico posto dal legislatore a fondamento del calcolo del minimo vitale necessario. Nel campione di riferimento dei redditi e dei consumi erano stati infatti ingiustificatamente inseriti beni e servizi ad esso estranei.

Le disposizioni contestate dal Tribunale costituzionale non sono state immediatamente cancellate dall'ordinamento per non creare un vuoto normativo, ma al legislatore federale è stato assegnato il compito di provvedere, entro il 1° gennaio 2011, ad organizzare un procedimento per determinare, in modo adeguato alla realtà dei bisogni, le prestazioni necessarie ad assicurare un minimo vitale dignitoso.

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 2/2011

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



Al progetto di legge di iniziativa parlamentare (stampato BT n. 17/3404), presentato dai gruppi di maggioranza cristiano-democratico (CDU/CSU) e liberale (FDP) il 26 ottobre 2010 si è poi aggiunto circa un mese dopo, il 29 novembre, il disegno di legge governativo (stampato BT n. 17/3598), di contenuto sostanzialmente analogo al precedente.

L'iter parlamentare del provvedimento è stato abbastanza travagliato, poiché il testo approvato la prima volta dal *Bundestag* il 3 dicembre 2010 non ha ottenuto il necessario consenso del *Bundesrat*. Il Governo ha quindi convocato la commissione di mediazione che ha subito costituito un gruppo di lavoro per sondare le possibilità di compromesso. È stata poi necessaria un'ulteriore commissione di mediazione prima dell'approvazione del testo definitivo della legge di modifica del secondo libro (livello minimo di reddito per disoccupati in cerca di lavoro) e del dodicesimo libro (assistenza sociale) del Codice sociale, poi pubblicata il 7 aprile 2011.

Con l'intesa raggiunta nella seconda commissione di mediazione la Federazione e i *Länder* hanno concordato di aumentare, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2011, i sussidi alle tre fasce sociali considerate di 5 euro, e di altri 3 euro a partire dal 2012, indipendentemente dai necessari adeguamenti all'andamento dei prezzi e dei salari. È stato inoltre rimodulato e nuovamente ampliato rispetto alla proposta già avanzata dalla prima commissione di mediazione, il c.d. pacchetto di formazione (*Bildungspaket*) per i minori bisognosi prevedendo un rimborso spese per gli enti locali a carico della Federazione. In tale contesto è anche prevista, infine, per i prossimi anni, la partecipazione dello Stato alle spese destinate all'abitazione per i disoccupati di lungo periodo.



Germania

Legge

## LAVORO INTERINALE

***Erstes Gesetz zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes - Verhinderung von Missbrauch der Arbeitnehmerüberlassung, vom 28. april 2011 (BGBl., I, S. 642) - Prima legge di modifica delle legge che regola il lavoro temporaneo***

[http://www.adler-inkasso.com/download/zeitarbeit/AUEG\\_BGBl\\_I\\_2011\\_Nr\\_18.pdf](http://www.adler-inkasso.com/download/zeitarbeit/AUEG_BGBl_I_2011_Nr_18.pdf)

La Prima legge di modifica della legge che regola il lavoro temporaneo (*Erstes Gesetz zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes – Verhinderung von Missbrauch der Arbeitnehmerüberlassung*), del 28 aprile 2011, mira ad impedire abusi nel mercato del lavoro temporaneo e ad attuare la [Direttiva 2008/104/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale; in tal modo, viene rafforzato il lavoro interinale come strumento della politica del mercato del lavoro flessibile.

In particolare, la legge del 28 aprile 2011 introduce la cosiddetta “clausola della porta girevole” (*Drehtürklausel*), che pone fine alla pratica, posta in atto dalle imprese, di licenziare i propri lavoratori allo scopo di ricollocarli poco dopo nella stessa azienda o in un’azienda del medesimo gruppo come lavoratori temporanei per svolgere attività equivalenti, ma a condizioni peggiori.

L’attuazione della Direttiva 104 del 2008 ha posto il legislatore federale nella condizione di modificare la Legge sul lavoro interinale (*Arbeitnehmerüberlassungsgesetz*) del 7 agosto 1972, ampliandone il campo di applicazione: dal 1° dicembre 2011, infatti, le norme si applicheranno alle imprese pubbliche e private (agenzie di lavoro interinale e imprese utilizzatrici) che esercitano un’attività economica con o senza fini di lucro.

Con la legge in oggetto è stata eliminata la possibilità, prevista nel precedente *Arbeitnehmerüberlassungsgesetz*, di occupare i lavoratori interinali disoccupati da un periodo massimo sei settimane, offrendo loro una retribuzione netta pari al valore dell’ultima indennità di disoccupazione pagata; tale previsione, infatti, era in contrasto con il principio della parità di trattamento con gli altri lavoratori dell’impresa utilizzatrice, poiché una tale eccezione è consentita solo in caso si contratti o rapporti di lavoro conclusi nell’ambito di un programma specifico di formazione, di inserimento o di riqualificazione professionali (articolo 1, comma 3, della Direttiva 2008/104/CE).

Inoltre, in attuazione dell’articolo 6 della Direttiva, le nuove disposizioni obbligano le imprese utilizzatrici a garantire ai lavoratori interinali l’accesso alle strutture o alle

*segue*



attrezzature collettive e, in particolare, ai servizi di ristorazione, alle infrastrutture di accoglienza dell'infanzia e ai servizi di trasporto, alle stesse condizioni dei lavoratori impiegati direttamente dall'impresa stessa e ad informare gli stessi sui posti vacanti nell'impresa utilizzatrice, affinché possano aspirare, al pari degli altri dipendenti dell'impresa, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato.

La legge stabilisce, infine, l'inefficacia di accordi sui compensi alle agenzie di lavoro interne da parte dei lavoratori interinali in cambio di un'assunzione presso un'impresa utilizzatrice.



## Regno Unito

### Legge

## PREVIDENZA SOCIALE

### ***National Insurance Contributions Act 2011***

(<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2011/3/enacted>)

Con la finalità di incidere sul costo del lavoro e di introdurre agevolazioni per l'assunzione di lavoratori da parte delle imprese, la legge introduce principalmente due misure.

In primo luogo, essa modifica le soglie di contribuzione assicurativa e previdenziale previste per i lavoratori (*National Insurance Contributions*), dai cui versamenti, cosiddetti *primary contributions* - e da quelli concorrenti del datore di lavoro nel caso del lavoro dipendente, noti come *secondary contributions* - sono tratte le risorse finanziarie destinate al Servizio Sanitario Nazionale. Secondo lo schema consolidato (noto come *National Insurance Scheme*), i contributi sono tipologicamente differenziati in sei categorie, distinte in base all'ammontare e ai soggetti obbligati a corrisponderli. A titolo di esempio, nel primo gruppo (*Class 1*) rientrano i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro nella misura, rispettivamente, dell'11% delle retribuzioni annue da parte dei primi (per la fascia retributiva compresa all'incirca tra le 6.000 e le 44.000, con l'aggiunta dell'1% per la quota eccedente), e del 12,8% dovuto dal secondo. Altre soglie contributive, sempre parametrata al reddito, sono previste per i lavoratori dipendenti che abbiano aderito a forme di previdenza complementare e per i lavoratori autonomi, i cui versamenti possono essere effettuati su base volontaria; i contributi corrisposti dai lavoratori autonomi (*Class 4*), in particolare, ammontano all'8% del reddito imponibile compreso nella fascia di reddito sopra indicata, e all'1% della quota eccedente. Facendo seguito ad orientamenti delineati dal Governo laburista già nel 2008 (nel *Pre-Budget Report*), e poi confermati nella manovra finanziaria (*Emergency Budget*) posta in essere nel 2010 dal Governo liberal-conservatore, la legge dispone un incremento, nella misura dell'1%, delle aliquote previste per le diverse forme di contribuzione.

In secondo luogo, la legge prevede una sostanziale riduzione dei contributi a carico dei datori di lavoro in relazione all'assunzione di lavoratori da parte di imprese di nuova costituzione nel prossimo triennio. Destinata ad applicarsi in determinate aree territoriali del Paese in cui i livelli di occupazione si correlano in modo particolare al settore pubblico, la misura è diretta ad incentivare l'iniziativa privata, ridurre il costo del lavoro e ridimensionare il ruolo delle pubbliche amministrazioni. A tale scopo è prevista per le nuove imprese, per una quota di dieci lavoratori di nuova assunzione entro il primo anno di attività, una franchigia di 5.000 sterline (cosiddetta "*Holiday business*") a valere sui contributi a carico del datore di lavoro; la previsione è corredata di ulteriori disposizioni concernenti la modalità di deduzione o di rimborso degli importi corrispondenti alle contribuzioni esentate, nonché da misure dirette a prevenire l'elusione fiscale.



Spagna

Legge

## ECONOMIA SOCIALE

### ***Ley 5/2011, de 29 de marzo, de economía social (BOE núm. 76)***

<http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/30/pdfs/BOE-A-2011-5708.pdf>

Nella legislazione spagnola, a parte la disposizione contenuta all'articolo 129, comma 2, della Costituzione del 1978 ("I pubblici poteri promuoveranno efficacemente le diverse forme di partecipazione nell'impresa e aiuteranno, mediante una adeguata legislazione, le società cooperative"), è dal 1990 che l'economia sociale inizia ad avere un riconoscimento esplicito da parte delle istituzioni pubbliche, a seguito della creazione, con la legge 31/1990, dell'Istituto nazionale per il sostegno all'economia sociale. Le funzioni di tale istituto furono rilevate una prima volta, nel 1997, dalla Direzione generale per il sostegno all'economia sociale e al Fondo sociale europeo dell'allora Ministero del lavoro e degli affari sociali, e successivamente, nel 1999, con l'approvazione della legge 27/1999 sulle cooperative, furono assunte dal Consiglio per il sostegno all'economia sociale, organo con compiti di consulenza e di coordinamento tra il settore associativo e l'amministrazione centrale dello Stato.

L'obiettivo principale della presente legge è quello di stabilire un quadro giuridico comune per l'insieme degli enti che operano nell'ambito dell'economia sociale (cooperative, fondazioni, società di mutua assistenza, ...), senza voler sostituire le normative specifiche esistenti, ma fornendo principi generali certi per lo svolgimento delle diverse attività dei soggetti che operano nel settore.

Particolare rilevanza assumono, a tale scopo, i principi orientativi stabiliti dalla legge 5/2011 per l'attività degli enti che operano nel settore dell'economia sociale (art. 4):

- primato della persona e del fine sociale su quello economico, realizzato attraverso una gestione autonoma e trasparente, democratica e partecipativa, che mira a dare priorità al lavoro e ai servizi per la società rispetto all'aumento del capitale sociale;
- valutazione dei risultati ottenuti in termini di lavoro realizzato e di servizio realizzato, in conformità con il fine sociale costitutivo dell'ente;
- promozione della solidarietà interna ed esterna, al fine di favorire lo sviluppo locale, l'uguaglianza di opportunità tra uomini e donne, la coesione sociale, l'inserimento di persone a rischio di esclusione sociale, la creazione di lavoro stabile e di qualità, la conciliazione della vita personale, familiare e lavorativa, e la sostenibilità;
- indipendenza dai pubblici poteri.

Tutti gli enti che operano nel rispetto di tali principi saranno qualificati come "enti di economia sociale" (*entidades de economía social*) e potranno essere inseriti in un apposito catalogo, istituito presso il Ministero del lavoro e dell'immigrazione, nonché costituire associazioni per la rappresentanza e la difesa dei propri interessi.

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 2/2011

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



Anche i pubblici poteri, nell'ambito delle rispettive competenze, sono coinvolti nella promozione dell'economia sociale, considerata come un compito di interesse generale.

La legge 5/2011 riformula anche competenze e funzioni del Consiglio per il sostegno all'economia sociale (*Consejo para el Fomento de la Economía Social*), composto sia da rappresentanti dell'amministrazione centrale dello Stato e delle amministrazioni regionali e locali, sia da rappresentanti delle confederazioni intersettoriali più rappresentative a livello statale nell'ambito dell'economia sociale, nonché da rappresentanti delle organizzazioni sindacali e da altre cinque persone di riconosciuto prestigio nel settore, nominate dal Ministero del lavoro e dell'immigrazione. Il consiglio sarà presieduto dal Segretario di Stato per l'occupazione.

Da segnalare, infine, che il Governo è tenuto a presentare al Congresso dei deputati, entro due anni, un rapporto sugli effetti dell'applicazione della legge, per la quale è stata fissata, inoltre, una *vacatio legis* di un mese per l'entrata in vigore.



Spagna

Decreto legge

## LAVORO NERO / EDILIZIA

***Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la regularización y control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de viviendas (BOE núm. 108)***

<http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/06/pdfs/BOE-A-2011-7972.pdf>

Il fenomeno del lavoro sommerso, oltre ad avere effetti distorsivi sul mercato del lavoro e a ridurre, se non annullare, ogni forma di protezione sociale del lavoratore, ostacola la ripresa economica del paese e il raggiungimento dell'obiettivo nazionale della riduzione del deficit pubblico, come precisato nell'esposizione dei motivi che precede il testo del presente decreto legge.

Per combattere tale fenomeno, il governo spagnolo ha adottato un provvedimento d'urgenza contenente misure dalla duplice finalità; da un lato si è voluto favorire, per un periodo limitato di tempo, l'emersione e la regolarizzazione del lavoro nero, mentre dall'altro lato, terminata tale fase, si è voluto introdurre nuove misure atte a scoraggiare e a punire il ricorso a tale modalità di impiego.

In particolare, il presente decreto legge ha approvato, nel capitolo I, una sanatoria per la messa in regola volontaria, da parte dei datori di lavoro, dei lavoratori occupati senza essere stati iscritti al sistema della Sicurezza sociale spagnola (*Seguridad social*). Tale opportunità è stata messa in atto dal 7 maggio 2011 (giorno successivo alla pubblicazione nella gazzetta ufficiale spagnola del testo del presente decreto) fino al 31 luglio 2011, con alcune eccezioni: ad esempio non era possibile mettere in regola lavoratori per i quali la Sicurezza sociale, o l'Ispettorato del lavoro, avevano già avviato accertamenti, o ricevuto segnalazioni o denunce, prima dell'entrata in vigore del decreto. Il testo del decreto ha stabilito inoltre che, in caso di sottoscrizione di contratti a tempo determinato, questi ultimi non potevano avere una durata inferiore a sei mesi.

Terminato tale periodo, durante il quale gli imprenditori che usufruivano della sanatoria non incorrevano in alcuna sanzione amministrativa, potendo in casi determinati ottenere anche una rateizzazione nel versamento dei contributi dovuti alla Sicurezza sociale, sono divenute applicabili una serie di misure, contenute nel capitolo II, volte a combattere il lavoro nero, con particolare riferimento ai casi di subappalto di lavori. A tale proposito, il decreto ha stabilito che gli imprenditori che diano in subappalto lavori o servizi riguardanti la propria attività o che comunque si svolgano, in maniera continuata, presso la sede dell'impresa, sono tenuti a verificare, prima che siano avviate tali attività, l'iscrizione al sistema della Sicurezza sociale dei lavoratori impiegati nelle stesse, configurandosi il mancato compimento di tale obbligo come infrazione amministrativa di livello grave.

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 2/2011

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



Sono state anche inasprite le sanzioni esistenti in materia di sfruttamento del lavoro nero, prevedendo la perdita di tutti i benefici derivanti dall'applicazione dei diversi programmi per l'occupazione stabiliti dalla legge, per un periodo di due anni per le infrazioni qualificate come molto gravi, e per un anno per quelle qualificate come gravi. In tutti i casi è inoltre prevista l'esclusione dalla partecipazione alle gare per i contratti pubblici.

In materia di ristrutturazione edilizia, invece, il decreto legge 5/2011, nella prima disposizione finale, ha inserito una serie di ampliamenti al regime in vigore, introdotto dal decreto legge n. 6 del 2010. In particolare, i lavori oggetto della ristrutturazione, già definiti dalla legge, potranno essere svolti in qualunque casa di proprietà, e non più soltanto nell'abitazione principale, purché non destinata allo svolgimento di attività economiche. È inoltre elevato il limite annuale di reddito imponibile, al di sotto del quale è possibile accedere alle detrazioni fiscali previste, che viene portato da 53.007,20 a 71.007,20 euro, così come è elevata, dal 10 al 20 per cento, la percentuale di detrazione; anche le quantità massime di detrazione, complessive e annuali, sono aumentate, rispettivamente, da 12.000 a 20.000 euro, e da 4.000 a 6.750 euro. Tali lavori di ristrutturazione edilizia, infine, dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2012.

Il decreto legge 5/2011 è stato convalidato dal Congresso dei deputati, nel testo del Governo, nella seduta del 26 maggio 2011, con 167 voti a favore, 8 contrari e 158 astenuti.



## Indice delle voci

ARMAMENTI – CONTROLLO (FR) .....	13
ARMI CHIMICHE (FR).....	13
ARMI NUCLEARI (FR) .....	13
ASSISTENZA SOCIALE (DE).....	47
BILANCIO STATALE (UK).....	31
DIFENSORE CIVICO (FR) .....	15
ECONOMIA SOCIALE (ES) .....	52
EDILIZIA (ES) .....	54
ELEZIONI (FR) .....	17,19, 21
ENERGIA (DE) .....	37
IMPOSTE E TASSE (DE) .....	37
INFRASTRUTTURE – SICUREZZA (ES).....	33
LAVORO INTERINALE (DE) .....	49
LAVORO NERO (ES) .....	54
MERCATO FINANZIARIO (DE) .....	39
PARLAMENTO (FR).....	17,19, 21
POSTE E TELECOMUNICAZIONI (DE) .....	41
PREVIDENZA SOCIALE (UK).....	51
PROCESSO PENALE (FR) .....	23
PROFESSIONI LIBERALI (FR) .....	24
PUBBLICA SICUREZZA (FR).....	26
SUCCESSIONI (DE).....	29
SVILUPPO SOSTENIBILE (ES).....	43

**Legenda:** FR = Francia  
DE = Germania  
UK = Regno Unito  
ES = Spagna